

## COMUNE DI FAENZA TRIBUTI COMUNALI - NOVITÀ 2014

Con l'art. 1 comma 639 della Legge N. 147 del 27/12/13 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita a decorrere dall'anno 2014 l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** che si compone di:

- 1) **IMU** (Imposta Municipale Propria) dovuta, dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali diverse da quelle classificate in cat. A/1, A/8, A/9);
- 2) **TASI** (Tributo sui Servizi Indivisibili) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) **TARI** (Tassa sui Rifiuti) a carico dell'utilizzatore.

Si riproduce di seguito un prospetto di SINTESI per l'applicazione per l'anno 2014 dei tributi IMU / TASI, secondo quanto disposto con Atti di Consiglio Comunale n. 123, 124 e 125 del 29/04/2014 e n. 205 del 29.09.2014:

FATTISPECIE IMPONIBILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) NEL COMUNE DI FAENZA	DETRAZIONI	ALIQUOTE
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate		1,06 %
Abitazioni principali <u>esclusivamente classificate</u> in categoria catastale <b>A/1, A/8, A/9</b> e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)	€ 200,00	<b>0,27%</b>
Alloggi diversi da quelli sociali, che non hanno le caratteristiche di cui al D.M. 22 Aprile 2008, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed altri enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)		0,58%
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno e a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento della rata a saldo copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni, copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti in essere se ed in quanto dovuta o in alternativa copia dei documenti attestanti l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo		0,83%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell'immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell'ICI		0,83%
Terreni agricoli, aree fabbricabili e unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni. Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni, comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare		0,93%

Il soggetto passivo IMU è il proprietario o il soggetto titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie).

L'imposta deve essere versata in autoliquidazione, la rata in acconto entro il **16 giugno 2014** e il saldo entro il **16 dicembre 2014**, utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 disponibile presso gli uffici postali.

FATTISPECIE IMPONIBILI AI FINI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) NEL COMUNE DI FAENZA	DETRAZIONI	ALIQUOTE
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7) ivi comprese le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 del decreto legge n. 201/2013 e dal regolamento comunale IMU e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>▪ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li> <li>▪ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>▪ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;</li> <li>▪ le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locatè;</li> <li>▪ le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locatè</li> </ul> <p>Sono soggette a TASI anche le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	<p>€ 130,00 qualora la rendita catastale sia inferiore o uguale a € 300,00</p> <p>€ 115,00 qualora la rendita catastale sia superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00</p> <p>€ 100,00 qualora la rendita catastale sia superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00</p>	<p>0,33 %</p>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		0,1 %
Tutte le ALTRE FATTISPECIE imponibili diverse da quelle indicate nei punti precedenti		0

Il soggetto passivo TASI è sia il proprietario o il soggetto titolare di altro diritto reale sia l'utilizzatore quando l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. In questo caso la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto e nella stessa misura spetta la detrazione prevista per l'abitazione principale, mentre la restante parte, pari al 90% è a carico del possessore, a cui compete la detrazione per l'abitazione principale nella stessa misura.

Il tributo deve essere versato **in autoliquidazione**, la rata in acconto entro il **16 giugno 2014** e il saldo entro il **16 dicembre 2014**, utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale (TASI).

-----

La **TARI (Tassa sui Rifiuti)** è gestita nell'anno 2014 dal gestore del servizio rifiuti - HERA S.p.A., che provvederà a recapitare a tutti i contribuenti gli avvisi e il relativo modello di pagamento precompilato con le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2014
- 30 settembre 2014
- 31 dicembre 2014